

(N. 1716)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 18 maggio 1951 (V. Stampato N. 1930)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 MAGGIO 1951

Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il soprassoldo mensile previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è fissato, con decorrenza dal 1° luglio 1950, nelle seguenti misure:

ufficiali di qualunque grado . . .	L. 2500
marescialli dei tre gradi ed aiutanti di battaglia . . . . .	» 1250
sergenti e sergenti maggiori . . .	» 750

#### Art. 2.

Alla copertura del maggior onere annuo di lire 26.400.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, sarà provveduto, nello esercizio finanziario 1950-51, mediante una corrispondente riduzione del fondo a disposizione inserito al capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.